

## PS8129 - DKN TECHNOLOGY-TAPIS ROULANT NON CONFORME

Provvedimento n. 24030

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007, successivamente sostituito dal "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*", (di seguito, Nuovo Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LA PARTE

1. DKN Italia S.r.l. (di seguito, anche DKN) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società esercita attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, tra l'altro, di attrezzature e articoli sportivi, nonché dei relativi pezzi di ricambio e accessori. DKN, nel 2011, ha realizzato un fatturato pari a circa 1,3 milioni di euro<sup>1</sup>.

### II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne le condotte poste in essere dal professionista, consistenti nella diffusione di informazioni non veritiere relativamente al *tapis roulant* Mod. "DKN T810", importato e commercializzato in Italia dalla stessa DKN almeno sino al mese di marzo 2010. Nello specifico, le informazioni ingannevoli riguarderebbero la potenza del motore installato, nonché una certificazione di sicurezza asseritamente conseguita dal dispositivo. Tali informazioni sarebbero state diffuse attraverso materiale pubblicitario e tecnico messo a disposizione dei clienti presso i rivenditori, nonché nella sezione del sito *internet* di DKN dedicata al prodotto. Quanto alla certificazione, essa sarebbe stata anche comunicata al consumatore mediante l'apposizione del relativo marchio sul prodotto.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1. L'iter del procedimento

3. Con una richiesta di intervento pervenuta in Autorità attraverso un'associazione di categoria, un consumatore esponeva di aver acquistato presso un esercente di Bologna, in data 18 marzo 2010, un *tapis roulant* Mod. "T810", importato in Italia da DKN. Tale attrezzo sportivo era descritto, in un dépliant prodotto dalla stessa DKN consegnato al consumatore precedentemente all'acquisto, come dotato di un "*motore da 2 HP continui e 3 HP di picco*", nonché come munito, tra le altre cose, di una certificazione rilasciata da TÜV SÜD<sup>2</sup>. Identiche informazioni erano altresì riportate nella scheda tecnica del dispositivo, anch'essa consegnata al consumatore dal rivenditore.

4. Successivamente alla consegna del *tapis roulant*, il consumatore verificava la non corrispondenza tra il dato di potenza pubblicizzato e riportato nella scheda tecnica, e quanto dichiarato dal costruttore nella targhetta apposta sul motore, ove gli HP dello stesso erano indicati in 1,75<sup>3</sup>.

5. Quanto alla certificazione TÜV SÜD, essa risultava sia dalla richiamata documentazione, che dalla targhetta contenente i dati tecnici apposta sul prodotto, ove era accompagnata dal segno distintivo GS - (*Geprüfte Sicherheit*) e dal codice 200011080003-00.

6. Il segnalante, per verificare la veridicità della certificazione su citata, interpellava sul punto la società TUV Italia S.r.l., la quale escludeva l'esistenza di qualsiasi certificazione TÜV SÜD per il *tapis roulant* di cui trattasi. La società TUV Italia S.r.l. precisava di aver effettuato i relativi accertamenti anche coinvolgendo la capogruppo TÜV SÜD Product Service GmbH<sup>4</sup>.

7. Nonostante le contestazioni formalmente inoltrate dal segnalante alla società DKN Italia S.r.l., quest'ultima escludeva la non conformità del prodotto rispetto a quanto dichiarato nella documentazione pubblicitaria e tecnica, rifiutandosi sia di sostituirlo che di ritirarlo, rimborsando il consumatore del prezzo pagato.

---

<sup>1</sup> [Fonte: *Cerved*.]

<sup>2</sup> [Cfr. Doc. n. 8, All. 2.]

<sup>3</sup> [Cfr. Doc. n. 8, All. 7.1.]

<sup>4</sup> [Cfr. Doc. n. 8, All. 7.1.]

8. In fase preistruttoria, il 17 ottobre 2011, si è pertanto proceduto a richiedere informazioni su quanto segnalato alla società DKN Italia S.r.l. che nonostante un sollecito inviato il 28 febbraio 2012 non ha fornito alcun riscontro.

9. In data 21 maggio 2012, d'ufficio, è stata acquisita agli atti la stampa della sezione del sito *internet* <http://www.dkn-technology.com> dedicata al *Tapis Roulant* mod. T810 e del documento PDF denominato "T-810" il cui *link* era presente nella stessa sezione; è stata inoltre acquisita agli atti del fascicolo la stampa della sezione del sito *Internet* <http://www.dknitalia.it> intitolata "*Guida all'acquisto di un Tapis Roulant*"<sup>5</sup>.

10. In data 5 giugno 2012 è stato avviato nei confronti di DKN Italia S.r.l. il procedimento istruttorio PS 8129. In tale sede è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b)* e 23, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo. In particolare, quanto alla potenza del *tapis roulant*, il professionista avrebbe diffuso, in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera *b)* del Codice del Consumo, informazioni difformi dalle effettive caratteristiche del motore installato. Inoltre, il non conseguimento della certificazione GS rilasciata da TÜV SÜD, là dove provato, avrebbe reso ingannevoli – rispettivamente ai sensi delle lettere *d)* e *b)* dell'articolo 23 del Codice del Consumo – le informazioni fornite dal professionista circa il vantato conseguimento di detta certificazione, nonché l'apposizione della relativa marchiatura sul prodotto.

11. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, alla Parte è stato chiesto di fornire alcune informazioni circa, tra l'altro, la quantità e il valore delle vendite del *tapis roulant* Mod. T810, il periodo di commercializzazione, le caratteristiche del motore elettrico installato, nonché la valenza ed il significato dei marchi di certificazione apposti sul prodotto e delle relative dichiarazioni contenute nel materiale tecnico ed illustrativo. Con la comunicazione di avvio dell'istruttoria è stato, inoltre, attribuito al professionista l'onere di provare l'effettivo rilascio della certificazione GS (*Geprüfte Sicherheit*) da parte dell'Ente TÜV SÜD per il *tapis roulant* Mod. "DKN T810".

12. In data 25 giugno 2012 la Parte ha depositato agli atti una nota con alcuni documenti allegati<sup>6</sup>.

13. In data 20 settembre 2012 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento.

14. A parte la citata nota del 25 giugno 2012, la DKN non ha depositato ulteriori memorie né documenti, non ha chiesto di essere sentita in audizione e non ha effettuato accessi al fascicolo istruttorio. La società, inoltre, non ha dato alcun riscontro all'attribuzione dell'onere della prova sopra richiamato, né ha fornito la richiesta documentazione contabile attestante le proprie condizioni economiche nell'ultimo anno.

15. In data 28 settembre 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Codice del Consumo.

## **2. Le evidenze acquisite**

16. DKN Italia S.r.l. è l'importatore per l'Italia del *tapis roulant* Mod. "DKN T810". Secondo quanto dichiarato dalla stessa Parte<sup>7</sup>, tale articolo sarebbe realizzato dalla società di diritto belga DKN Technology s.a.<sup>8</sup> utilizzando componentistica di produzione extracomunitaria.

17. Dai documenti acquisiti in atti – non contestati dalla Parte – risulta che la DKN Italia ha pubblicizzato il *tapis roulant* oggetto del procedimento come in possesso di una certificazione TÜV<sup>9</sup> e con un motore caratterizzato da una potenza di 2 HP continui e 3 HP di picco. Fino al 21 maggio 2012 il *tapis roulant* Mod. T810 risultava tra gli articoli proposti da DKN Technology s.a.<sup>10</sup> attraverso il proprio sito *internet* [www.dkn-technology.com](http://www.dkn-technology.com), dove veniva presentato con un motore da "2HP continuous – 3HP peak" e dotato di certificazione TÜV<sup>11</sup>. Allo stato, risulta che il sito di DKN Italia non offre in vendita tale modello di *tapis roulant*.

18. Sulla base della documentazione fotografica trasmessa dal segnalante<sup>12</sup>, risulta che la targhetta apposta sul motore del *tapis roulant* riporta il dato di potenza di 1,75HP, senza alcun riferimento ad una eventuale potenza di picco.

19. Quanto alla certificazione GS (*Geprüfte Sicherheit*), il cui rilascio è stato espressamente escluso dalla società TÜV Italia S.r.l.<sup>13</sup> in risposta, come sopra indicato, ad un quesito sul punto formulato dal segnalante, si rileva che il

---

<sup>5</sup> [Cfr. Docc. n. 9 e 10.]

<sup>6</sup> [Cfr. Doc. n. 13. Per quanto concerne, in particolare, il dato relativo al periodo di commercializzazione del *tapis roulant* – non fornito dalla Parte – esso è desumibile dal contenuto di una e-mail inviata dal professionista al segnalante in data 20 marzo 2010 (cfr. Doc. n. 8, All. 7.1), dalla quale risulta che l'immissione sul mercato del prodotto di cui trattasi risale al mese di settembre 2009.]

<sup>7</sup> [Cfr. Doc. n. 13.]

<sup>8</sup> [Tale società è titolare del sito *internet* [www.dkn-technology.com](http://www.dkn-technology.com), da cui sono state tratte le pagine acquisite al fascicolo istruttorio sub Doc. 9.]

<sup>9</sup> [Cfr. Doc. n. 8, All. 2.]

<sup>10</sup> [Cfr. Doc. n. 13.]

<sup>11</sup> [Cfr. Doc. n. 9.]

<sup>12</sup> [Cfr. Doc. n. 8, CD-Rom allegato.]

<sup>13</sup> [Cfr. Doc. n. 8, All. 7.1.]

professionista si è limitato a trasmettere la copia di un documento intitolato "*Technical Report*" rilasciato in data 15 ottobre 2009 da TÜV Product Service Ltd. Guangzhou Branch<sup>14</sup>.

20. Tale documento non si riferisce, peraltro, al modello di *tapis roulant* oggetto del presente procedimento, che non figura tra quelli sottoposti a test. Il documento, inoltre, esclude espressamente che le verifiche condotte valgano a legittimare l'uso del marchio "GS" da parte del richiedente<sup>15</sup>.

21. In data 9 agosto 2012 è stata inviata alla società TÜV Italia S.r.l. una richiesta di informazioni, in esito alla quale la società interpellata ha dichiarato di appartenere al gruppo TÜV SÜD, precisando che i certificati che legittimano gli imprenditori all'uso del marchio GS "*sono emessi solo ed esclusivamente da TÜV SÜD Product Service GmbH*". Il marchio GS, infatti, "*è un marchio volontario che viene rilasciato da enti autorizzati dal governo tedesco*" attraverso il quale è attestata "*la conformità alla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti*".

Tale marchio "*viene rilasciato esclusivamente dopo che sono state effettuate, dai suddetti enti autorizzati*" una serie di valutazioni, prove ed ispezioni – comprese ispezioni ai siti produttivi – espressamente previsti dalla normativa di riferimento. Nel merito, TÜV Italia S.r.l., sulla base di quanto dichiarato dalla società TÜV SÜD Product Service GmbH, interpellata dalla stessa sul punto, ha affermato che il *tapis roulant* in considerazione non figura nel database delle certificazioni e "*non è pertanto stato certificato da TÜV SÜD Product Service né da altre entità del gruppo TÜV SÜD*".

### 3. Le argomentazioni difensive del professionista

22. La società DKN Italia ha partecipato al procedimento limitandosi a depositare la nota del 25 giugno 2012 nella quale, premesso che la commercializzazione del prodotto "*è cessata nel febbraio 2010*", dichiara di non essere riuscita ad entrare "*in possesso di documentazione comprovante le caratteristiche e la potenza del motore elettrico installato sul tappeto T810*"<sup>16</sup>.

## IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere anche attraverso *Internet*, in data 28 settembre 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Codice del Consumo.

24. Con parere pervenuto in data 25 ottobre 2012, la suddetta Autorità, rilevato che il professionista non risulta aver trasmesso la necessaria documentazione a seguito della richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e che pertanto l'onere probatorio imposto all'operatore è rimasto inadempito, ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, lettere b) e d), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- nel valutare la condotta posta in essere dal professionista secondo il criterio di diligenza previsto dal Codice del Consumo, occorre tener presente il divario informativo tra il consumatore e il professionista, di cui lo stesso non può non tenere conto nella proposizione delle proprie offerte al pubblico;
- in particolare, relativamente alla potenza del *tapis roulant*, il professionista ha diffuso informazioni difforni dalle effettive caratteristiche del motore installato, suscettibili di indurre in errore i consumatori in merito alla descrizione, all'uso, alla idoneità allo scopo e ai risultati che si possono attendere dall'uso del prodotto; in tale ottica rileva quanto sostenuto dallo stesso professionista nella propria "*Guida all'acquisto di un Tapis Roulant*", là dove tra le "*caratteristiche fondamentali*" è indicato "*un motore da 2 HP o superiore in funzionamento continuo*", nonché la circostanza che nei contratti a distanza tra professionisti e consumatori, il Codice del Consumo prevede, a tutela del consumatore, chiarezza e correttezza delle informazioni fornite;
- la diffusione delle informazioni circa il vantato conseguimento della certificazione GS, nonché l'apposizione della relativa marchiatura sul prodotto, stante l'insussistenza della certificazione, fa sì che nel caso di specie non si riscontri, da parte del professionista, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell'attività svolta, con riferimento alla completezza delle informazioni necessarie alla valutazione della convenienza dell'offerta;
- per quanto attiene all'idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori, le informazioni che sono state fornite in modo erroneo, incompleto e impreciso al pubblico riguardano da un lato la descrizione, l'uso, l'idoneità allo scopo e ai risultati che si possono attendere dall'uso del prodotto imprescindibili ai fini dell'adozione di una decisione commerciale consapevole e dall'altro l'insussistenza della certificazione GS asseritamente vantata.

---

<sup>14</sup> [Cfr. Doc. n. 13.]

<sup>15</sup> ["*This test report may not be used for the GS-mark certificate application. The client is not allowed to use GS-mark on product or any other documents without the valid certificate*". E' anche opportuno rimarcare che alcune verifiche, tra le quali quella relativa allo stop di emergenza e quella sulla sicurezza elettrica, non sono state effettuate per espressa richiesta del professionista.]

<sup>16</sup> [Cfr. Doc. n. 13. La dichiarazione sulla data di cessazione della commercializzazione, peraltro, appare non coerente con la data della fattura di acquisto trasmessa dal segnalante (18 marzo 2010): cfr. Doc. n. 8, All. 1.]

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**25.** La condotta oggetto del presente procedimento riguarda il comportamento tenuto dal professionista consistente nel pubblicizzare, sia attraverso la diffusione di materiale promozionale e tecnico, che sul sito *Internet*, che attraverso marchi apposti sul prodotto, caratteristiche del bene non corrispondenti a quelle reali, con riguardo, sia alla potenza del motore del *tapis roulant* Mod. T810, che alle certificazioni che tale modello può vantare.

**26.** In particolare dalla documentazione acquisita agli atti, risulta: a) che le indicazioni presenti sul sito *Internet* del professionista e su un *dépliant* descrittivo del prodotto con riguardo alla potenza del motore del *tapis roulant* Mod. T810, riportavano un "*motore da 2 HP continui e 3 HP di picco*" e b) che tali indicazioni sono smentite da quanto riportato sul motore del *tapis roulant* ove è indicata una potenza del tappeto di *1,75 HP in continuo*, senza alcun riferimento a possibili potenze di picco.

**27.** Sul punto si rileva che le caratteristiche di potenza del motore installato rappresentano una indicazione di rilevanza centrale nella decisione di acquisto di un tappeto mobile; esse, infatti, sono strettamente connesse con l'uso che il consumatore intende fare del dispositivo (semplice attività motoria, attività aerobica, cardiofitness, supporto a terapie di contrasto all'obesità, preparazione atletica, ecc.), nonché con le caratteristiche morfologiche dello stesso utilizzatore (altezza, peso, ecc.). In tal senso si esprimono le indicazioni fornite da gran parte dei produttori/rivenditori di tale tipologia di prodotto, nonché il documento intitolato "*Guida all'acquisto di un tapis roulant*", presente anche sul sito della stessa Parte, che raccomanda per alcune funzioni di utilizzo di scegliere "*un motore da 2,0 HP o superiore in funzionamento continuo*"<sup>17</sup> come risulta dagli atti al fascicolo acquisiti d'ufficio il 21 maggio 2012.

**28.** Appare evidente come la differenza tra quanto dichiarato nella documentazione pubblicitaria e tecnica e sul sito *internet* (2HP di potenza in continuo e 3HP di potenza di picco) rispetto alla potenza riportata sul dispositivo (1,75HP in continuo, nessuna indicazione di potenza di picco) risulta non trascurabile e tale, anzi, da potenzialmente rendere il dispositivo inidoneo all'uso che l'acquirente intendesse farne. Inoltre, a prescindere dalla eventuale inidoneità all'utilizzo programmato, il consumatore correttamente edotto delle effettive caratteristiche del dispositivo, ben avrebbe potuto considerare l'acquisto di altri modelli analoghi quanto a potenza, eventualmente anche meno costosi o in ogni caso più in linea con le proprie esigenze.

**29.** In merito al comportamento tenuto dalla Parte in ordine alle indicazioni relative alla potenza del motore del *tapis roulant* di cui trattasi, rileva la circostanza che il professionista, pur informato dal segnalante della non corrispondenza tra quanto indicato sul sito *Internet* e sulla brochure e quanto indicato sul motore del prodotto, non ha tuttavia modificato le indicazioni fuorvianti, né ha in alcun modo riconosciuto la difformità della potenza del motore del tappeto mobile e, di conseguenza, non ha provveduto a sostituire il prodotto con altro conforme alle specifiche pubblicizzate; lo stesso professionista, inoltre, non ha fornito – neppure in fase istruttoria – alcun elemento idoneo a qualificare la fattispecie come circostanza puramente contingente e circoscritta all'esemplare consegnato al segnalante: al contrario, ha espressamente dichiarato di non essere in grado di fornire la "*documentazione comprovante le caratteristiche e la potenza del motore elettrico installato sul tappeto T810*".

**30.** Quanto alla certificazione GS asseritamente rilasciata da TÜV SÜD, risulta agli atti, come riportato al punto 21, che il prodotto di cui trattasi non è dotato di alcuna certificazione che consenta di utilizzare il marchio GS, né sul punto assume alcuna rilevanza il documento depositato dal professionista con l'unica nota di difesa agli atti del fascicolo istruttorio, relativo ad una sorta di relazione tecnica "*Technical Report*" rilasciata il 15 ottobre 2009 da TÜV SÜD China Guangzhou Branch<sup>18</sup>.

**31.** Il professionista, come sopra evidenziato, non ha né formalmente né sostanzialmente ottemperato all'onere di provare il possesso della certificazione vantata e conseguentemente, anche per tale motivo, le affermazioni ad essa relativa devono ritenersi inesatte. A ciò si aggiunga, *ad abundantiam*, quanto dichiarato dallo stesso ente certificatore in ordine alla non presenza del dispositivo di cui trattasi nel database dei prodotti certificati.

**32.** L'assenza della certificazione vantata – tanto nella documentazione promozionale e tecnica quanto attraverso l'apposizione del relativo marchio sul prodotto – integra le relative fattispecie di pratica commerciale considerata in ogni caso ingannevole di cui all'articolo 23 del Codice del Consumo. La certificazione di cui trattasi, d'altro canto, risulta sicuramente idonea ad influenzare il comportamento commerciale del consumatore medio, il quale, pur non essendo presumibilmente in grado di decodificare l'esatto significato e la portata delle diverse certificazioni, né il messaggio trasmesso dai relativi marchi, è comunque ragionevolmente portato a ritenere che tali indicazioni attestino una specifica affidabilità e sicurezza d'uso del prodotto. Da ciò discende che l'indebita asserzione del conseguimento delle certificazioni è idonea ad esercitare una potenziale influenza sulle decisioni del consumatore, tanto in sede di valutazioni sottese all'acquisto, quanto nelle fasi successive del rapporto di consumo.

**33.** Ciò premesso, la condotta del professionista risulta inoltre non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie. Chi, infatti, intenda importare e commercializzare sul territorio nazionale dispositivi destinati ad essere utilizzati per l'esercizio fisico, specie se concepiti per uso domestico e, ancor più, se dotati di meccanismi in movimento e/o alimentati a corrente elettrica, non può omettere di verificarne puntualmente e costantemente la conformità agli standard di sicurezza prescritti dalle relative normative nazionali, comunitarie e

---

<sup>17</sup> [Cfr. Doc. n. 10.]

<sup>18</sup> [Cfr. Doc. n. 13.]

tecniche, né può omettere di verificare preventivamente l'effettivo conseguimento, da parte del produttore, di tutte le certificazioni vantate, ovvero l'effettiva presenza, nel prodotto, di tutte le caratteristiche tecniche dichiarate. In tal senso, lungi dal configurarsi quale giustificazione, appare particolarmente grave quanto dichiarato dal professionista, là dove esso ha escluso di poter fornire la documentazione comprovante le caratteristiche tecniche del motore (evidentemente non acquisita all'atto dell'inizio della commercializzazione) per effetto della cessazione dei *"rapporti commerciali con i fornitori"*.

**34.** Sulla base di tutto quanto sopra esposto, la pratica commerciale di cui al punto II deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b)*, e 23, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la diffusione di indicazioni non veritiere sulle caratteristiche e le qualità del prodotto stesso, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

## VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**35.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione<sup>19</sup>.

**36.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**37.** Con riguardo alla pratica commerciale di cui al punto II, nel valutare la gravità della violazione, si tiene conto: *i)* della dimensione economica del professionista, così come desumibile, in mancanza di documentazione contabile trasmessa dalla Parte, dai dati di fatturato tratti dal Registro delle Imprese: da tali elementi, risulta che si tratta di impresa con giro di affari non trascurabile, tenuto conto dello specifico settore di attività; *ii)* della pluralità dei profili di ingannevolezza accertati; *iii)* dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante per i consumatori.

Per quanto riguarda la durata della violazione, la stessa si identifica con la durata della commercializzazione del dispositivo, la quale, dai documenti in atti, risulta essere avvenuta nel periodo compreso tra settembre 2009<sup>20</sup> e marzo 2010.

Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società DKN Italia S.r.l. nella misura di 40.000 € (quarantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera *b)* e 23, lettere *b)* e *d)* del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di indicazioni ingannevoli, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche e alla qualità del prodotto offerto dal professionista;

### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società DKN Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera *b)*, e 23, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società DKN Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

<sup>19</sup> *[Nel caso di specie non trova applicazione l'aumento a 5.000.000 di euro dell'importo massimo della sanzione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, operato dall'art. 23, comma 12-quinquiesdecies del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 135 (GU n. 173/L del 14 agosto 2012), in quanto le condotte oggetto del presente provvedimento sono state poste in essere prima del 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della predetta norma.]*

<sup>20</sup> *[Cfr. quanto precisato nella nota n. 6]*

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 135 (GU n. 173/L del 14 agosto 2012), in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*